



TRIBUNALE ORDINARIO DI POTENZA

Sottosezione Lavoro e Previdenza

VERBALE A TRATTAZIONE SCRITTA

Il Giudice del lavoro;

richiamato il contenuto del proprio precedente decreto;

verificato che:

a) in data 24 marzo 2025 la parte ricorrente ha depositato le proprie note di trattazione scritta;

b) in data 27 marzo 2025 la parte resistente ha depositato le proprie note di trattazione scritta;

lette le deduzioni delle parti;

letti gli atti;

stante la necessità di procedere all'integrazione del contraddittorio nei confronti dei controinteressati;

letto l'art. 151 c.p.c.;

ritenuto che nel caso in esame sussistono i presupposti per autorizzare la notificazione per pubblici proclami, mediante pubblicazione dell'avviso sul sito web dell'amministrazione;

P.Q.M.

dispone che parte ricorrente pubblichi un avviso sul sito web istituzionale del MIUR dal quale risulti: 1) l'autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede e il numero di registro generale del ricorso; 2) il nome della parte ricorrente e l'indicazione dell'amministrazione intimata; 3) l'indicazione dei controinteressati, da individuarsi a cura della parte ricorrente; 4) il testo integrale del ricorso, del decreto di fissazione della prima udienza e della presente ordinanza.

Onera parte ricorrente a fornire alla prossima udienza prova dell'avvenuta notificazione.

Ordina al MIUR di adottare le misure necessarie per consentire al ricorrente di provvedere alla suddetta pubblicazione.

Rinvia per la verifica della integrità del contraddittorio ed eventualmente per la decisione all'udienza del 05 giugno 2025.

Dispone che la suddetta udienza sia sostituita dal deposito di note scritte entro il termine perentorio del 05 giugno 2025 alle ore 08.00.